

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2025, n. 8-1359

Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano per il triennio 2025-2027 in materia di "Residenze" ai sensi dell'art. 47 del D.M. MIC n. 463 del 23 dicembre 2024. Approvazione dello schema di Accordo di programma triennale 2025-2027 tra Ministero cultura e Regione Piemonte. Spesa di Euro 438.300,00 - anno 2025 (di cui Euro 117.500,00 sul cap. 182880/25, Euro 117.50).



Seduta N° 88

Adunanza 14 LUGLIO 2025

Il giorno 14 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 8-1359/2025/XII

OGGETTO:

Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano per il triennio 2025-2027 in materia di "Residenze" ai sensi dell'art. 47 del D.M. MIC n. 463 del 23 dicembre 2024. Approvazione dello schema di Accordo di programma triennale 2025-2027 tra Ministero cultura e Regione Piemonte. Spesa di Euro 438.300,00 - anno 2025 (di cui Euro 117.500,00 sul cap. 182880/25, Euro 117.500,00 sul cap. 182880/26, Euro 162.640,00 sul cap. 186366/2025 e Euro 40.660,00 sul cap. 186366/2026).

A relazione di: Chiarelli

Premesso che:

- lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
- nell'ordinamento regionale è vigente la legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", che, con riferimento all'oggetto del presente provvedimento, prevede:
 - a) all'art. 2 (Finalità) che la Regione, in armonia, fra l'altro, con lo Stato, orienta le proprie politiche culturali ed azioni per favorire e sostenere l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla promozione e al sostegno di artisti e artiste, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo anche nelle loro dimensioni innovative e di ricerca, favorendo l'attivazione di progetti di scambio e circuitazione di artisti, artiste e opere in Italia e all'estero;
 - b) all'art. 3 (Obiettivi), comma d) che la Regione Regione, nell'ambito della definizione e dello

sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e di intervento, attribuisce particolare importanza alla “promozione di reti e sistemi finalizzati ad un’offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione”;

c) all’art. 4 (Funzioni della Regione), comma 1, che la “Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo (...) anche attraverso l’armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i diversi livelli istituzionali, previa intesa o accordo”; in particolare, in forza del comma 2, lett. b) del richiamato articolo “coopera, nell’ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previe intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale” e alla lettera d) la Regione “attua propri progetti culturali (...) favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi”;

d) all’art. 7, comma 1, lett. b), punto 1) e punto 3) della medesima legge, fra “gli strumenti di intervento” individuati “per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3”, espressamente richiamati dal comma 1 del succitato articolo, prevede il ricorso a “intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni” e il “convenzionamento” e la sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura”;

e) al Capo IV (Attività Culturali e di Spettacolo), all’art. 30 (Ambiti di intervento), comma 3, che la Regione perseguendo l’obiettivo di promozione dell’equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Piemonte, “favorisce lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea;

- l’articolo 43, comma 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017, così come modificato dall’art. 47 del D.M. 463 del 23 dicembre 2024, recante “Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul “Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”, ha previsto la stipula di specifici accordi di programma con le Regioni e le Province autonome su progetti relativi all’insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, intese quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda;

- ai sensi dell’art. 6 della sopra citata l.r. 11/2018, con deliberazione n. 89-13551 del 17 giugno 2025 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Programma triennale della cultura per il triennio 2025/2027, strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali. Il Programma individua fra l’altro gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l’organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella legge;

- il Programma triennale della cultura 2025/2027, al paragrafo 3.4 “Accordi tra Pubbliche Amministrazioni”, sottolinea che “Il potenziamento dei rapporti, delle intese e collaborazioni con i diversi livelli istituzionali della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Enti Locali) è uno degli strumenti principali per consolidare le politiche culturali sul territorio e ottimizzare e qualificare l’utilizzo delle risorse pubbliche mettendole a sistema in un coordinamento degli interventi. L’individuazione di un terreno di intervento comune e di specifici obiettivi condivisi, la messa a sistema dell’impiego delle rispettive risorse e gli accordi sulle modalità del loro utilizzo e sulle procedure di verifica e controllo, sono alcuni degli elementi che si reputano virtuosi all’interno dell’attività di concertazione. (...) Con il presente documento si intende confermare la programmazione degli interventi, attraverso la definizione di accordi e intese con i diversi partner istituzionali: 1) a livello nazionale, si punta al consolidamento dei rapporti fra Regioni e Ministeri, che ha già generato una costruttiva fase di confronto, da cui sono scaturite prospettive di concreta

intesa nella realizzazione di progetti diffusi sul territorio nazionale, che pongono le Regioni in una dimensione di collaborazione che produce positive ricadute sui territori;

2) a livello sovra-regionale si tende ad una sempre più fattiva collaborazione fra le Regioni, lo Stato e gli Enti locali in seno ai coordinamenti interregionali delle Conferenze (Stato-Regioni, Regioni e Province Autonome, Unificata) che, oltre a rappresentare un importante momento di scambio di buone pratiche e di concreto confronto su problemi comuni, costituisce occasione di elaborazione di progetti condivisi; (...);

- il sopra citato Programma triennale della cultura, al capitolo 7.1 (Spettacolo dal vivo) contiene, inoltre, uno specifico paragrafo dedicato alle Intese Stato/Regioni e al sistema virtuoso di collaborazione interistituzionale rappresentato dalle Residenze Artistiche, nel quale si afferma che “Nel 2025 prende avvio la nuova triennalità 2025-2027 delle Residenze artistiche, esperienza avviata nel 2015 grazie al confronto fra le Regioni e il Ministero della Cultura, intesa come progetti strutturati e condivisi fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea e del sistema nazionale dello spettacolo dal vivo. Si tratta di luoghi votati al rinnovamento dei processi creativi, all’accompagnamento e alla mobilità degli artisti e al confronto artistico nazionale e internazionale, con azioni mirate in particolare a favorire la crescita di nuovi artisti e lo scambio e la trasmissione tra generazioni. Hanno aderito all’Intesa tutte le Regioni italiane (tranne il Molise) ciascuna delle quali procederà ora alla sottoscrizione di specifico ‘Accordo di Programma’ bilaterale con il Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo”.

- con D.G.R. n. 11-4813 del 25.03.2022 è stato approvato l’ultimo schema di Accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Piemonte per il triennio 2022/2024 in attuazione dell’articolo 1, comma 2 dell’Intesa prevista dall’articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.

Dato atto che dall’istruttoria svolta dalla Settore “Promozione delle attività culturali” della Direzione regionale “Cultura, Turismo, Sport e Commercio” risulta quanto segue:

- la positiva esperienza pluriennale in materia di residenze artistiche è stata avviata con la prima Intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2014 per il triennio 2015/2017 (a cui è seguita la D.G.R. n. 17-1539 del 08.06.2015 di approvazione del relativo “Accordo di programma” attuativo); seguita dalla successiva Intesa sancita nella seduta del 21 settembre 2017 per il successivo triennio 2018/2020 (a cui è seguita la D.G.R. n. 20-6717 del 06.04.2018 di approvazione del relativo “Accordo di programma” attuativo), prorogata, per l’anno 2021, a fronte delle misure adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (di cui alla D.G.R. n. 28-3603 del 23.07.2021); e infine dall’ultima Intesa sancita nella seduta del 3 novembre 2021 per il successivo triennio 2022/2024 (a cui ha fatto seguito la citata D.G.R. n. 11-4813 del 25.03.2022;

- su tali basi è stata approvata l’Intesa per il triennio 2025/2027, sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2024, Rep. atti n. 249/CSR, come da documentazione agli atti, la quale:

- prevede la stipula di accordi denominati “accordi di programma”, redatti secondo lo schema allegato all’Intesa stessa, da sottoscrivere singolarmente tra la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e le Regioni interessate per il triennio 2025/2027,
- pianifica le attività propedeutiche alla stipula degli Accordi e alla pubblicazione dei bandi,
- chiarisce il significato del termine Residenza nella fattispecie, distinguendo tra “Centri di residenza” e “Residenze per artisti nei territori”,
- stabilisce finalità e obiettivi della collaborazione interistituzionale,
- definisce le caratteristiche dei “Centri di residenza” e delle “Residenze per artisti nei territori”, nel rispetto delle linee guida, dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione condivisi dal MiC e dalla Regioni/Province Autonome aderenti all’Intesa, così come da allegato allo

schema di Accordo di programma,

- sancisce il principio del cofinanziamento Stato-Regioni/Province autonome.
- lo schema di accordo di cui sopra, definito “Accordo di programma triennale come da Intesa 2025/2027 in attuazione dell’articolo 1, comma 2 dell’Intesa prevista dall’articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. Accordo di programma con la Regione (...)” da sottoscrivere con il Ministero della Cultura, allegato A) al presente provvedimento, determina i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione, attraverso bandi regionali, dell’Intesa sopra richiamata, nonché l’investimento economico delle parti, subordinato alla conferma delle risorse e all’effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali;
- in particolare, l’accordo disciplina regole e modalità di gestione dei progetti di residenza “Centro di Residenza” e di “Residenze per Artisti nei territori” nel triennio 2025/2027 e nelle singole annualità, l’erogazione, riduzione o revoca dei contributi, la promozione e comunicazione dei progetti; richiama il cofinanziamento per l’anno 2025, così come definito in sede di Coordinamento tecnico Stato/Regioni, ammontante ad Euro 438.300,00 che trova copertura per l’anno 2025 per Euro 203.300,00 per parte del MiC/DGS e per Euro 235.000,00 per parte della Regione Piemonte. Stabilisce che l’erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione per gli anni di 2026 e 2027 è subordinata alla conferma dell’effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali e che il MiC/DGS e le Regioni aderenti all’Intesa adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio;
- con nota del 30 dicembre 2024, prot. n. 179, l’Assessore regionale alla Cultura, in attuazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, dell’Intesa sopra richiamata, ha comunicato al Direttore Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e al Coordinatore della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province Autonome l’interesse della Regione Piemonte a sottoscrivere l’Accordo di programma triennale 2025/2027;
- con nota del 7 marzo 2025, prot. n. 361, il Direttore regionale competente all’attuazione dell’Intesa, così come previsto dall’art. 4, comma 2, dell’Intesa stessa, ha comunicato al Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo:
- l’intenzione da parte di Regione Piemonte di confermare l’interesse alla sottoscrizione dell’Accordo di programma triennale 2025/2027,
- un orientamento previsionale di investimento economico da parte della Regione Piemonte di Euro 235.000,00 annui da destinarsi all’attuazione dell’Accordo per il triennio 2025/2027, subordinatamente alla effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali ;
- l’articolazione di massima del progetto triennale in un “Centro di residenza” destinato al settore della danza e cinque progetti di “Residenza per artisti nei territori”, rivolti ai comparti dello spettacolo dal vivo, di cui all’art. 31 delle l.r. 11/2018, da individuarsi entrambi attraverso procedure ad evidenza pubblica;
- il Direttore Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 3010-P del 21 marzo 2025, trasmessa al Coordinatore della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in attuazione dell’Intesa in argomento ed in riferimento alla pianificazione indicata all’art. 4, comma 1, della stessa, ha comunicato che “relativamente alla ripartizione del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e nel contesto dell’avvio delle procedure autorizzative di spesa disposte dal D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, questa Amministrazione, sulla base delle risorse del FNSV per l’annualità 2025, (...) di destinare all’attuazione dell’art. 47 “Residenze”, una quota per un importo pari ad Euro 2.650.000,00. Parte di questa cifra sarà finalizzata anche al sostegno delle attività previste dall’art. 4, comma 5 della suddetta Intesa, più precisamente, alle attività di comunicazione, monitoraggio, valutazione d’impatto e alla eventuale realizzazione di uno o più incontri fra Istituzioni, operatori e artisti dedicati alle residenze e al livello di raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Intesa”. Tale quota è stata definita all’interno del “Riparto delle risorse

del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo sui capitoli di bilancio anno 2025” approvato con Decreto Ministeriale n. 112 del 4 aprile 2025;

- lo stesso Direttore Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 8008-P del 27 giugno 2025, trasmessa al Coordinatore della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, e successivo decreto direttoriale n. 748 del 30/06/2025, ha provveduto a ripartire la somma complessiva di Euro 2.650.000,00 a favore delle Regioni aderenti all’Intesa, attribuendo alla Regione Piemonte per l’anno 2025 un importo di Euro 203.300,00;

- l’Accordo tra il Ministero della cultura e la Regione in esame si può pertanto approvare in quanto coerente con l’art. 1, comma 2, dell’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 249/CSR), nonché con gli artt.2,3,4,7 e 30 della Lr 11/2018, con i paragrafi 3.4 e 7.1 del Programma triennale della cultura per il triennio 2025/2027 approvato con dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 89-13551 del 17 giugno 2025: il quadro complessivo delle spese, che ammonta per l’anno 2025, ad Euro 438.300,00 di cui Euro 203.300,00 a carico del Ministero della Cultura (per Euro 162.640,00 sul cap. 186366/2025, vincolato al capitolo di entrata 22515/25, e per Euro 40.660,00 sul cap. 186366/2026, vincolato al capitolo di entrata 22515/26, e per Euro 235.000,00 a carico della Regione Piemonte (per Euro 117.500,00 sul cap. 182880/2025 e per Euro 117.500,00 sul cap. 182880/2026). L’assegnazione dei contributi da parte del MiC/DGS e della Regione Piemonte per gli anni di vigenza 2026 e 2027 dell’Accordo non costituisce obbligazione a carico dei medesimi, così come previsto dall’art. 6 “Clausola di salvaguardia” dell’Accordo stesso ed è subordinata alla conferma dell’effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Alla luce dell’attività istruttoria svolta dal Settore “Promozione delle attività culturali” della Direzione regionale “Cultura, Turismo, Sport e Commercio”, come sopra evidenziato, si ritiene:

- che ricorrono le condizioni per procedere, così come previsto all’art. 4, comma 6, dell’Intesa sopra richiamata, all’approvazione dello schema di Accordo con il Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo, relativo ai “progetti di residenza”, definito “Accordo di programma triennale come da Intesa 2025/2027 in attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’Intesa prevista dall’articolo 46 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463” (Allegato A);

- che la spesa complessiva di Euro 438.300,00, relativa all’anno 2025, derivante dall’attuazione dell’Accordo in questione, trova copertura per Euro 203.300,00 a carico del Ministero della Cultura (per Euro 162.640,00 sul cap. 186366/2025, vincolato al capitolo di entrata 22515/25, e per Euro 40.660,00 sul cap. 186366/2026, vincolato al capitolo di entrata 22515/26) e per Euro 235.000,00 a carico della Regione Piemonte (per Euro 117.500,00 sul cap. 182880/2025 e per Euro 117.500,00 sul cap. 182880/2026);

- di demandare alla Direzione regionale “Cultura, Turismo, Sport e Commercio” la sottoscrizione dell’accordo e l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi;

- che l’assegnazione delle risorse da parte della Regione Piemonte per gli anni di vigenza 2026 e 2027 dell’Accordo non costituisce assunzione di obbligazione giuridica a carico dei medesimi, così come previsto dall’art. 6 “Clausola di salvaguardia” dell’Accordo stesso, ed è subordinata alla effettiva disponibilità e nei limiti delle risorse dei rispettivi stanziamenti annuali.

Visti:

- la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 recante “Disposizioni coordinate in materia di cultura”;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 89-13551 del 17 giugno 2025, recante “Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2025/2027, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11”;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del

bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 6-703/2025/XII del 13 gennaio 2025 recante “Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie”;

- la legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)”;

- la legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 12-852 del 3 marzo 2025 recante "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad Euro 438.300,00, di cui Euro 203.300,00 per parte del MiC/DGS e per Euro 235.000,00 per parte della Regione Piemonte, sono esclusivamente quelli sopra riportati e le ulteriori ed eventuali spese relative alle annualità 2026 e 2027 potranno trovare copertura con le eventuali risorse che saranno assegnate con successivi provvedimenti deliberativi allo scopo adottati nei limiti di quanto stanziato nei rispettivi bilanci di riferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare lo schema di accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Piemonte relativo ai “progetti di residenza”, definito “Accordo di programma triennale come da Intesa 2025/2027 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'Intesa prevista dall'articolo 46 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463”, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Direttore della Direzione regionale “Cultura, Turismo, Sport e Commercio” la sottoscrizione dell'Accordo e l'adozione dei provvedimenti attuativi di quanto previsto dall'Accordo;

- che la spesa complessiva di Euro 438.300,00, relativa all'anno 2025, derivante dall'attuazione dell'Accordo in questione, trova copertura per Euro 203.300,00 a carico del Ministero della Cultura (di cui Euro 162.640,00 sul cap. 186366/2025, vincolato al capitolo di entrata 22515/25, e per Euro 40.660,00 sul cap. 186366/2026, vincolato al capitolo di entrata 22515/26) e per Euro 235.000,00 a carico della Regione Piemonte (per Euro 117.500,00 sul cap. 182880/2025 e per Euro 117.500,00 sul cap. 182880/2026);

- che l'assegnazione delle risorse da parte della Regione Piemonte per gli anni di vigenza 2026 e 2027 dell'Accordo, così come previsto dall'art. 6 “Clausola di salvaguardia” dell'Accordo stesso, non costituisce assunzione di obbligazione giuridica a carico della medesima ed è subordinata alla disponibilità e nei limiti delle risorse dei rispettivi stanziamenti annuali;

- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa

attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

ALLEGATO A

ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE COME DA INTESA 2025/2027 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA DALL'ARTICOLO 47 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2024 rep. 463

ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE PIEMONTE

VISTI

- L'Intesa sancita il 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463. ed in particolare l'articolo 2, comma 2 dell'Intesa in parola di cui il presente Accordo costituisce parte allegata, nonché l'articolo 3 della stessa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale Spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall'articolo 2, comma 3 dell'Intesa, ovvero entro il 31 dicembre 2024, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere il presente schema di Accordo di programma per il triennio 2025/2027;
- La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC del 21 marzo 2025 n. prot. 3010 relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l'esercizio corrente di riferimento della quota Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alle residenze, come previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'Intesa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale Spettacolo del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall'articolo 4, commi 2 e 3, dell'Intesa;
- La tabella definitiva di ripartizione delle quote MIC/Regioni e Province autonome, annualità 2025, trasmessa dal Coordinamento tecnico della Commissione Cultura in data 27 giugno 2025 ai referenti delle Regioni e Province Autonome aderenti all'Intesa;
- La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell'Intesa triennale 2025/2027 e ai successivi anni del triennio;
- La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell'Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall'articolo 4 dell'Intesa;



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

PEC: diac@pec.cultura.gov.it | PEO: diac@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

- La quota del FNSV per l'annualità **2025** destinata all'attuazione dell'art. 47 "Residenze", pari ad euro **2.650.000,00** (duemilioneiseicentocinquantamila/00), come da D.M. 4 aprile 2025, rep. n. 112 registrato dalla Corte dei Conti il 16 aprile 2025 al n.1238;
- Il Decreto Direttoriale del 30 giugno 2025 rep. n. 748, con il quale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità **2025**;

CONSIDERATO CHE

Il presente schema di Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2025/2027 secondo quanto previsto dall'Intesa del 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR e che pertanto gli Accordi con le singole Regioni e Province autonome da sottoscrivere nella prima annualità del triennio con validità triennale, devono ad esso uniformarsi;

Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all'Intesa e la Direzione generale Spettacolo del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 dell'Intesa;

Eventuali modifiche al presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa.

TRA

La **Direzione generale Spettacolo** del MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Parente

E

La **Regione Piemonte** d'ora in avanti Regione, aderente all'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2025/2027 con la manifestazione di interesse e con la successiva lettera di adesione del 7/3/2025 prot. 361

- con sede in Torino Piazza Piemonte 1, 10127, C.F. 80087670016, nella persona del Direttore della Direzione "Cultura, Turismo, Sport e Commercio" Dott.ssa Raffaella Tittone
di seguito denominate "Le Parti".



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

PEC: diac@pec.cultura.gov.it | PEO: diac@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 1 Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti di “Centro di Residenza” e di “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2025/2027, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2026 e 2027 le Regioni e le Province autonome aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le Province autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 15 maggio, così come definito dal comma 7 dell’articolo 4 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (all.to A).
4. I “Centri di Residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 6 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2022/2024, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori” “così come definite nell’art. 6, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
 - a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
 - b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
 - c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo, assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la singola Regione o Provincia autonoma aderente.



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

PEC: diac@pec.cultura.gov.it | PEO: diac@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 2 Gestione del triennio e delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Entro il 30 aprile della prima annualità del triennio sulla base di quanto disposto dall'Intesa, il MiC/DGS e la Regione/Provincia autonoma aderente, sottoscrivono il presente Accordo.
2. Il cofinanziamento per l'anno 2025 è così stabilito: per parte del MiC/DGS euro **203.300,00** e per parte della Regione Piemonte euro **235.000,00**.
3. Nelle due annualità successive del triennio la Regione/Provincia autonoma aderente e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell'esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 2 dell'articolo 2 dell'Intesa.
4. I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione/Provincia autonoma aderente dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio; dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente al progetto ed evidenziare il relativo deficit.

In relazione al cofinanziamento i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento. Eccezionalmente per il solo anno 2025, considerate le esigenze rappresentate dalla Regioni e Province Autonome interessate, le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine.

5. Come definito dall'articolo 5, comma 7 dell'Intesa la Regione/Provincia autonoma potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma.
6. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione/Provincia autonoma. Tale deficit non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
7. L'erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
 - a) anticipazione non superiore all'80 per cento della quota di cofinanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione/Provincia autonoma contenente l'elenco dei soggetti e dei progetti selezionati ad esito delle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi;



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

PEC: diac@pec.cultura.gov.it | PEO: diac@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione/Provincia autonoma contenente la relazione e il bilancio consuntivo di sintesi sulle attività svolte nei progetti selezionati, con allegate le relazioni e i bilanci consuntivi delle singole residenze;

c) Il MiC/DGS trasferisce la propria quota di cofinanziamento mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti di Tesoreria della Regione/Provincia autonoma;

8. La Regione/Provincia autonoma aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 5 dell'Intesa.

Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all'Intesa concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) destinate in favore delle attività di cui all'articolo 47 "Residenze" D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 dell'Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività;

2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni/Province autonome aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS, che potrà coinvolgere nei flussi informativi anche le competenti Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio

Art. 4 – Riduzioni e revoche

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l'obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell'importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.

2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.

3. Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall'Intesa, dal presente Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

PEC: diac@pec.cultura.gov.it | PEO: diac@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

4. Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione/Provincia autonoma, il MiC/DSG, con provvedimento del Direttore Generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.

Art. 5 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/DGS insieme a quello della Regione/Provincia autonoma, completi di lettering.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione/Provincia autonoma per gli anni di vigenza del presente Accordo è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa stessa.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.

2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. 5 pagine e n. 4 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

MIC

REGIONE PIEMONTE

Direzione generale Spettacolo - Servizio I

Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Dott. Antonio Parente

Dott.ssa Raffaella Tittone

Allegati

A. Linee guida come allegate all'Intesa 2025-27

B. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni 2025

C. Progetto triennale presentato dalla Regione Piemonte contenente l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio 2025-2027

D. Schema di bilancio preventivo/consuntivo



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

PEC: diac@pec.cultura.gov.it | PEO: diac@cultura.gov.it